

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 dicembre 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2012, n. 29.

Modificazioni di leggi regionali in materia veterinaria Pag. 3

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 novembre 2012, n. 23-98/Leg.

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia
13 luglio 2010, n. 18-50/Leg (Disposizioni regolamentari di
attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Piani-
ficazione urbanistica e governo del territorio))..... Pag. 4

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 4 ottobre 2012, n. 21.

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento provin-
ciale in materia di servizi pubblici, di revisione della spesa
pubblica, di personale e di commercio Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 ottobre 2012, n. 21-96/Leg.

Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta pro-
vinciale 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg (Regolamento di
esecuzione dell'articolo 4, comma 3, della legge provinciale
11 settembre 1998, n. 10, concernente "Disciplina della tassa
automobilistica provinciale")..... Pag. 8

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 19 novembre 2012, n. 19.

Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari
in provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in
materia di attività di cooperazione allo sviluppo e perso-
nale Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 novembre 2012, n. 41.

Modifiche al regolamento «Area Scuole di musica tede-
sche» Pag. 13

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2012, n. 11.

Norme per il sostegno dei diritti della persona e la
piena libertà intellettuale, psicologica e morale dell'indi-
viduo Pag. 14



LEGGE REGIONALE 31 maggio 2012, n. 12.

Disciplina della portualità di competenza regionale Pag. 15

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2012, n. 41.

Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio Senza Confini r.l." Pag. 19

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2012, n. 42.

Interpretazione autentica degli articoli 8, 10 e 12 e novellazione dell'articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" Pag. 20

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2012, n. 8.

Modifica della legge regionale 25 ottobre 2000, n. 29 «Disciplina del referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione» . . . Pag. 21

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 27 settembre 2012, n. 14.

Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo Pag. 21

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2012, n. 51.

Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 10.01.2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012) in applicazione dell'art. 17, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 . Pag. 23

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2012, n. 24.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2012, ai sensi della legge regionale n. 4/2002, articolo 33. Modifica all'articolo 61 della legge regionale n. 4/2002. Pag. 24



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2012, n. 29.

Modificazioni di leggi regionali in materia veterinaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 47 del 13 novembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70

1. L'art. 20 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica), è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Commissione sanitaria regionale in materia di risanamento degli allevamenti*). — 1. La Commissione sanitaria regionale in materia di risanamento degli allevamenti è composta dai seguenti soggetti, o loro delegati:

- a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria, che la presiede;
- b) il dirigente responsabile della struttura competente in materia di sanità animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- c) il dirigente della struttura competente in materia di igiene degli alimenti di origine animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- d) il dirigente della struttura competente in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- e) il dirigente della struttura competente in materia di sanità animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta con ruolo di referente del piano sanitario regionale di risanamento;
- f) il dirigente della struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

2. Alla Commissione possono partecipare, di intesa con le amministrazioni interessate, i dirigenti o i funzionari responsabili del Ministero della salute, del Centro di riferimento nazionale per la tubercolosi da micobacterium bovis, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER), e del Centro di riferimento nazionale per le malattie dei selvatici (CERMAS).

3. La Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) predisposizione dei programmi di profilassi e di risanamento per l'eradicazione della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, sentito il Comitato consultivo regionale in materia di risanamento degli allevamenti di cui all'art. 20-bis;
- b) valutazione dell'andamento dei programmi annuali di eradicazione;
- c) predisposizione delle misure di lotta nei confronti di specifiche epizootie;
- d) ogni altra attività di consulenza e supporto tecnico ai compiti di cui alle lettere a), b) e c).

2. Dopo l'art. 20 della legge regionale n. 0/1982, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis (*Comitato consultivo regionale in materia di risanamento degli allevamenti*). — 1. È istituito il Comitato consultivo

regionale in materia di risanamento degli allevamenti con il compito di formulare proposte e pareri alla Commissione sanitaria regionale di cui all'art. 20.

2. Fanno parte del Comitato:

- a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria, che ne assicura il coordinamento, o suo delegato;
- b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi zootecnici, o suo delegato;
- c) tre rappresentanti designati dalle associazioni regionali degli allevatori.

3. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito.

Art. 2.

Modificazioni alla legge regionale 26 marzo 1993, n. 17

1. L'art. 4 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento), è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Identificazione*). — 1. I capi della specie suina ed equina sono identificati a cura dell'AREV secondo le modalità stabilite dalla normativa statale vigente.

2. I capi della specie bovina e ovi-caprina sono identificati, rispettivamente, entro venti giorni ed entro sei mesi dalla nascita dell'animale, e comunque prima che il capo lasci l'azienda di nascita, mediante l'apposizione di una marca auricolare provvista di microchip al padiglione auricolare sinistro e di una marca auricolare semplice al padiglione auricolare destro. Per la specie bovina, la marca auricolare è munita di un dispositivo per il prelievamento di campioni di materiale biologico.

3. Ai capi della specie bovina e ovi-caprina provenienti da altre regioni italiane o da stati esteri, sprovvisti di marca auricolare dotata di dispositivo elettronico, la marca auricolare di identificazione apposta al padiglione auricolare sinistro è sostituita con una provvista di microchip.

4. L'AREV, entro trenta giorni dall'identificazione, trasmette alla struttura regionale competente in materia di servizi zootecnici l'elenco descrittivo degli animali identificati, ai fini della registrazione all'anagrafe del bestiame».

2. L'art. 8 della legge regionale n. 17/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Composizione*). — 1. La Commissione di cui all'art. 7 è composta dai seguenti soggetti, o loro delegati:

- a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi zootecnici;
- b) i dirigenti dei servizi veterinari del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta;
- c) il direttore dell'AREV.

2. La Commissione può essere integrata, in relazione agli argomenti trattati, da un rappresentante dell'ente o dell'associazione interessati».

Art. 3.

Modificazioni alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3

1. Al comma 1, dell'art. 1, della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (norme di profilassi e cura delle malattie degli animali), le parole: «di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) e g), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari), mediante assunzione a proprio carico del cinquanta per cento del relativo prezzo di vendita al pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 1, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari), mediante assunzione a proprio carico del 40 per cento del relativo prezzo di vendita al pubblico».



2. Il comma 1, dell'art. 2, della legge regionale n. 3/1996 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di usufruire dei benefici economici di cui all'art. 1, la dispensazione dei medicinali presso le farmacie pubbliche e private convenzionate della Valle d'Aosta è effettuata su presentazione di prescrizione medico-veterinaria redatta su moduli predisposti, anche su supporto informatico, dalla struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria e con le modalità dalla stessa indicate».

3. Al comma 2, dell'art. 2, della legge regionale n. 3/1996, le parole: "Il modulario" sono sostituite dalle seguenti: "Il modulo".

4. Al comma 3, dell'art. 2, della legge regionale n. 3/1996, le parole: "L'uso del modulario" sono sostituite dalle seguenti: "L'uso del modulo".

5. Il comma 4, dell'art. 2, della legge regionale n. 3/1996 è abrogato.

6. Al comma 1, dell'art. 3, della legge regionale n. 3/1996, le parole: "e dell'art. 32 del d.lgs. n. 119/1992" sono sostituite dalle seguenti: "e al d.lgs. 193/2006".

Art. 4.

(Modificazione alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 3)

1. La lettera c) del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico), è sostituita dalla seguente:

«c) i dirigenti dei servizi veterinari del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), o loro delegati».

Art. 5.

Modificazioni alla legge regionale 22 novembre 2010, n. 37

1. Il comma 1, dell'art. 13, della legge regionale 22 novembre 2010, n. 37 (nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14), è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque intenda procedere all'allestimento, a fini commerciali, di allevamenti, centri di vendita, centri di addestramento o pensioni per animali di affezione domestici deve farne preventiva richiesta al Comune territorialmente competente al fine di ottenere l'autorizzazione sanitaria all'esercizio delle predette attività. L'autorizzazione è subordinata al rilascio, da parte dei servizi veterinari dell'Azienda USL, di un parere igienico-sanitario di conformità degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature delle attività in corso di allestimento alle norme vigenti in materia di igiene, sanità pubblica e allevamento degli animali. Le predette attività restano sottoposte a vigilanza sanitaria permanente».

2. Il comma 2, dell'art. 13, della legge regionale n. 37/2010 è abrogato.

Art. 6.

Abrogazioni

1. La legge regionale 17 luglio 1995, n. 23 (sanzioni amministrative in materia di protezione degli animali da allevamento e da macello ai sensi dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1985, n. 623 (ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979), è abrogata.

2. Sono abrogate, inoltre, le seguenti disposizioni:

a) l'art. 2 della legge regionale 1° dicembre 1997, n. 39;

b) i commi 1 e 2 dell'art. 3 del regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 5.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 30 ottobre 2012

ROLLANDIN

12R0730

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 novembre 2012, n. 23-98/Leg.

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg (Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 47/I-II del 20 novembre 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (pianificazione urbanistica e governo del territorio);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2385 del 9 novembre 2012 recante ad oggetto "approvazione del regolamento recante: "modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg (disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (pianificazione urbanistica e governo del territorio))";

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni all'Allegato A del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg.

1. All'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, alla lettera A - Opere destinate ad attività turistico sportive, è aggiunto il seguente numero:

“7) opere di riqualificazione di strutture ricettive esistenti, diverse da quelle di cui ai numeri precedenti, ricadenti in aree a parco naturale provinciale”.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *“Bollettino ufficiale”* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

(omissis)

12R0738



REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 4 ottobre 2012, n. 21.

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici, di revisione della spesa pubblica, di personale e di commercio.

(Pubblicata nel n. Straord. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 4 ottobre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 10, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici).

1. All'art. 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: "gestiti in regime di esclusiva" sono soppresse;
- b) il comma 7-bis è abrogato;
- c) il primo e il secondo periodo del comma 10-bis sono soppressi e, nel terzo periodo, dopo le parole: "Si applica" è soppressa la seguente: "inoltre".

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 13, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. All'art. 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 01, 02, 03 e 04 sono abrogati;
- b) nel comma 3 le parole: "previsti dai commi 01 e 02" sono soppresse.

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 58, della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il Servizio farmaceutico).

1. All'art. 58 della legge provinciale n. 29 del 1983 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 2 le parole: "nella pianta organica" sono soppresse;
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La Provincia determina il numero delle farmacie ubicate nei singoli comuni e identifica le zone in cui collocare le nuove farmacie, su proposta dei comuni interessati, sentiti l'Ordine dei farmacisti della Provincia di Trento e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari. I comuni formulano la proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. La proposta dei comuni interessati è atto obbligatorio per legge, ai sensi dell'ordinamento regionale. La normativa statale definisce i parametri di individuazione del numero delle farmacie, i tempi di revisione dello stesso, i criteri di localizzazione delle nuove farmacie e la disciplina delle prelezioni».

c) nel comma 3 le parole: "per l'esercizio della vigilanza e per la formazione e la revisione delle piante organiche in materia di farmacie" sono sostituite dalle seguenti: "e per l'esercizio della vigilanza".

Art. 4.

Inserimento dell'art. 59-bis, nella legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico).

1. Dopo l'art. 59, della legge provinciale n. 29 del 1983 è inserito il seguente:

«Art. 59-bis (Disposizioni relative alla programmazione delle sedi farmaceutiche ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27). — 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, relative all'individuazione delle sedi farmaceutiche in vista del concorso straordinario previsto dal medesimo articolo, la Giunta provinciale individua le nuove sedi farmaceutiche, secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 2-bis. Gli atti relativi alla determinazione del numero delle farmacie e alla loro localizzazione, adottati dai comuni alla data di entrata in vigore di questo articolo, non sono utilizzati nell'ambito del procedimento previsto da questo articolo.

2. Per lo svolgimento del concorso straordinario e l'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche si applicano i requisiti di accesso, i criteri per la formazione della graduatoria e le norme relative alla valutazione dei titoli, previsti dall'art. 11, del decreto-legge n. 1 del 2012 in riferimento al concorso stesso. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinate le modalità di svolgimento del concorso straordinario».

Art. 5.

Modificazioni dell'art. 3, della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, in materia di iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica.

1. Al comma 6-bis, dell'art. 3, della legge provinciale n. 10 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "misure previste dagli articoli 2, 3," sono inserite le seguenti: "escluso il comma 1," e dopo le parole: "16, comma 8, e 19 del predetto decreto-legge." è inserito il seguente periodo: "Il comma 1 dell'art. 3 del decreto legge n. 95 del 2012 trova applicazione sul territorio provinciale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo";

b) le parole: "gli strumenti di carattere civilistico previsti dal predetto decreto-legge" sono sostituite dalle seguenti: "gli strumenti di carattere civilistico previsti dai predetti articoli del decreto-legge n. 95 del 2012".

Art. 6.

Modificazione dell'art. 34, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia)

1. Dopo il comma 3, dell'art. 34 della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:

«3-bis. Fino alla conclusione della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale prevista dal piano di miglioramento della pubblica



amministrazione previsto dall'art. 3 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), possono essere prorogati gli incarichi di sostituzione provvisoria di dirigente di servizio o di responsabile di ufficio disciplinati dal comma 3; in ogni caso questo comma è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014».

Art. 7.

Modificazione dell'art. 29, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

1. Nel comma 2, dell'art. 29, della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "Alla Direzione generale della Provincia è preposto il segretario generale della Provincia, che opera alle dirette dipendenze del presidente." sono sostituite dalle seguenti: "Alla Direzione generale della Provincia è preposto il direttore generale che opera direttamente alle dipendenze del presidente. L'incarico del direttore generale può essere prorogato fino alla conclusione della legislatura, anche in deroga ai limiti di età e di servizio previsti dalla vigente legislazione."

Art. 8.

Modificazione dell'art. 3, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

1. Le modifiche apportate da questa legge alla legge provinciale sul commercio 2010 promuovono l'applicazione del principio di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

2. La lettera c), del comma 1, dell'art. 3, della legge provinciale sul commercio 2010 è sostituita dalla seguente:

"c) per "medie strutture di vendita" gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superfici di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e fino a 1.500 metri quadrati negli altri comuni".

Art. 9.

Modificazioni dell'art. 10 della legge provinciale sul commercio 2010

1. All'art. 10 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Fermo restando il rispetto della disciplina e degli strumenti di pianificazione in materia di urbanistica e di ambiente e, in particolare, di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione in materia di tutela degli insediamenti storici, all'interno dei centri storici di tutti i comuni non si applicano i commi 2 e 3 e l'art. 11 nel caso di apertura, ampliamento o trasferimento di grandi strutture di vendita";

b) il comma 7 è abrogato;

c) nel comma 8 le parole: "ai sensi dei commi 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 6".

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 11 della legge provinciale sul commercio 2010

1. L'art. 11 della legge provinciale sul commercio 2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Condizioni per l'apertura delle grandi strutture di vendita). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 6,

l'apertura di strutture con superficie di vendita al dettaglio superiore a quella stabilita dall'art. 3, comma 1, lettera c), è consentita nel rispetto dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale previsti dall'art. 13.

2. Per la definizione dei criteri di programmazione urbanistica relativi all'apertura delle strutture previste dal comma 1, la deliberazione prevista dall'art. 13 è approvata, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sulla base di analisi di carattere urbanistico e ambientale che considerano in modo particolare i parametri relativi al contenimento dell'impatto territoriale e ambientale di strutture di elevata dimensione, la promozione della qualità del territorio, del tessuto urbano e dei centri storici nonché le esigenze di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e di tutela della salute; le analisi tengono conto, in particolare, degli obiettivi strategici del piano urbanistico provinciale, anche con riguardo al rispetto della carta del paesaggio e del sistema infrastrutturale e dell'obiettivo di un equilibrato rapporto tra territorio libero e territorio costruito.

3. Per coniugare le esigenze di sviluppo delle grandi strutture di vendita con quelle di tutela dell'ambiente e di salvaguardia dell'integrità del territorio non edificato e con gli altri interessi individuati dall'art. 10, comma 2, la Giunta provinciale, avvalendosi anche delle analisi previste dal comma 2, individua con deliberazione le zone del territorio provinciale nelle quali può essere eventualmente effettuata la localizzazione di massima delle strutture con superficie di vendita al dettaglio superiore a 10.000 metri quadrati.

4. La deliberazione prevista dal comma 3 è approvata dalla Giunta provinciale sentiti il Consiglio delle autonomie locali, la comunità e il comune o i comuni interessati ed è preventivamente sottoposta a valutazione strategica prevista dal decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, entro un anno dalla data di approvazione della deliberazione prevista dall'art. 13 le comunità provvedono, anche avvalendosi delle analisi previste dal comma 2, alla localizzazione delle grandi strutture di vendita con superficie superiore a quella stabilita dall'art. 3, comma 1, lettera c), ed inferiore a 10.000 metri quadrati, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 6, attraverso l'adeguamento del piano territoriale, ai sensi dell'art. 32 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) e secondo le disposizioni previste dal titolo V (Disposizioni in materia di titoli abilitativi) della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale).

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, a seguito dell'approvazione della deliberazione prevista dal comma 3 le comunità provvedono alla localizzazione delle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati attraverso l'adeguamento del piano territoriale, ai sensi dell'art. 32 dell'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008 e secondo le disposizioni previste dal titolo V della legge urbanistica provinciale.

7. Per il territorio individuato ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e per il comune di Rovereto, le localizzazioni previste dai commi 5 e 6 sono definite secondo quanto previsto dagli articoli 146 e 146-bis della legge urbanistica provinciale."



Art. 11.

*Modificazione dell'art. 35
della legge provinciale sul commercio 2010*

1. Il comma 3 dell'art. 35 della legge provinciale sul commercio 2010 è sostituito dal seguente:

“3. Nel caso di esercizio congiunto negli stessi locali dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio gli articoli 8, 9 e 10 si applicano all'intera superficie di vendita e la superficie di vendita è determinata in misura equivalente a quella dei locali di esposizione e di vendita dei prodotti, al dettaglio e all'ingrosso.”

Art. 12.

*Modificazione dell'art. 71
della legge provinciale sul commercio 2010*

1. Nel comma 6, dell'art. 71 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: “11, comma 1,” sono soppresse.

Art. 13.

*Modificazioni dell'art. 72
della legge provinciale sul commercio 2010*

1. All'art. 72 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. Dalla data di entrata in vigore di questo comma sono considerate medie strutture di vendita le grandi strutture di vendita autorizzate alla medesima data ai sensi della legge provinciale sul commercio 2010 e ai sensi della legge provinciale sul commercio:

a) con superficie di vendita superiore a 300 metri ed inferiore a 800 metri, se insediate nei comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti;

b) con superficie di vendita superiore a 400 metri ed inferiore a 800 metri, se insediate nei comuni con popolazione residente compresa fra 5.000 e 10.000 abitanti;

c) con superficie di vendita superiore a 800 metri ed inferiore a 1.500 metri, se insediate nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;”;

b) nel comma 7 le parole: “11, comma 1,” sono sostituite dalla seguente cifra: “13”.

Art. 14.

*Modificazione dell'art. 76
della legge provinciale sul commercio 2010*

1. Il comma 5, dell'art. 76 della legge provinciale sul commercio 2010 è abrogato.

Art. 15.

*Modificazione dell'art. 77
della legge provinciale sul commercio 2010*

1. Il comma 1 dell'art. 77 della legge provinciale sul commercio 2010 è abrogato.

Art. 16.

*Modificazioni dell'art. 1, della legge provinciale 28 giugno 2005, n. 9
(Determinazione delle tipologie e degli importi dei tributi speciali catastali riscossi dagli uffici del catasto).*

1. All'art. 1, della legge provinciale n. 9 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine della rubrica sono inserite le parole: “e di diritti tavolari”;

b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

“2 ter. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, autorizza i comuni e, se ne ricorrono i presupposti, le comunità a trattenere una quota, in misura non inferiore al 20 per cento, del gettito dei diritti tavolari stabiliti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 1º dicembre 1953, n. 22 (Norme sull'ordinamento, stato giuridico e trattamento economico dei conservatori del Libro fondiario), incassati dai comuni o dalle comunità per le visure tavolari rilasciate tramite i loro sportelli.”

Art. 17.

Concorso straordinario per il reclutamento di personale docente a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale.

1. In relazione all'urgenza di procedere all'indizione di una procedura concorsuale pubblica per il reclutamento di personale docente a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale in concomitanza con quella statale, bandita in attuazione del decreto del Direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82 (Indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado), la Giunta provinciale può bandire un concorso pubblico straordinario, anche in deroga alle disposizioni in materia di reclutamento del personale provinciale, ivi compresi gli articoli 89 e 91 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i requisiti di ammissione al concorso sono i medesimi previsti dalla procedura concorsuale statale;

b) le fasi procedurali del concorso sono: prova di preselezione, prova scritta, prova orale, valutazione dei titoli;

c) la prova di preselezione è unica per tutti i posti e le classi di concorso ed è volta all'accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, delle competenze digitali nonché delle competenze linguistiche in una delle seguenti lingue comunitarie: tedesco, inglese, spagnolo, francese;

d) la prova orale può consistere anche in una lezione simulata e, per l'ambito disciplinare linguistico, può svolgersi interamente nella lingua della classe di concorso di riferimento;

e) per la valutazione dei titoli e per la prova scritta, si rinvia a quanto previsto dalla procedura concorsuale statale;

f) per la composizione delle commissioni esaminatrici, per gli oneri di partecipazione al concorso e per la determinazione del fabbisogno di organico si rinvia a quanto previsto dalla vigente normativa provinciale;

g) al termine della procedura concorsuale sono proclamati e inseriti in graduatoria i soli vincitori in numero pari ai posti messi a concorso; i vincitori sono assunti entro l'anno scolastico 2015-2016.

2. Per quanto non previsto da questo articolo, lo svolgimento del concorso è disciplinato dal bando approvato dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1, nel rispetto della disciplina del concorso statale approvata ai sensi del decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 2012.



3. Entro l'anno scolastico 2015-2016, il 50 per cento dei posti vacanti per il personale docente a tempo indeterminato relativi alle classi di concorso previste nel bando è coperto tramite il concorso straordinario previsto da questo articolo; i restanti posti vacanti, per le medesime classi di concorso, sono coperti tramite le graduatorie provinciali per titoli.

4. La Provincia può attivare un protocollo d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per disciplinare lo svolgimento coordinato delle diverse fasi procedurali con le corrispondenti statali.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo, con riferimento alle spese per lo svolgimento della procedura concorsuale stimati nell'importo di 300 mila euro per il 2013, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 25.10.110 (interventi per il funzionamento delle scuole), a seguito di minori spese per i fini della legge provinciale sulla scuola.

Art. 18.

Disposizione finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 16 di questa legge, stimate nell'importo di 7.000 euro per l'esercizio finanziario 2012, si fa fronte con le maggiori entrate già accertate sull'unità previsionale di base 1.3.010 (proventi per la vendita di beni e per la prestazione di servizi). Per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 4 ottobre 2012

p.*Il Presidente della provincia*
Il vicepresidente: PACHER

12R0721

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 ottobre 2012, n. 21-96/Leg.

Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg (Regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente "Disciplina della tassa automobilistica provinciale").

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 23 ottobre 2012)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2090 di data 5 ottobre 2012, con la quale è stato approvato il regolamento recante «Approvazione del regolamento avente ad oggetto «Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg (Regolamento di esecuzione dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente «Disciplina della tassa automobilistica provinciale»)».

EMANA:

il seguente regolamento:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 7-bis

1. Dopo l'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Rimborso parziale). — 1. È ammesso il rimborso della tassa automobilistica per un importo proporzionale ai mesi interi successivi a quello in cui si è verificato uno dei seguenti eventi interruttivi del possesso, annotati nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), purché tali mesi siano almeno pari a quattro:

a) rottamazione: demolizione certificata ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;

b) esportazione all'estero;

c) perdita di possesso per furto.

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto in seguito ad eventi interruttivi del possesso verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3. La domanda di rimborso deve essere presentata entro i termini di cui all'art. 7, comma 3 e deve rispettare i seguenti presupposti:

a) il soggetto attivo della tassa dovuta per il periodo tributario di riferimento è la Provincia;

b) il soggetto richiedente è anche soggetto passivo della tassa e, alla data di validità dell'evento interruttivo del possesso di cui al comma 1, è ancora proprietario del veicolo.

4. Il rimborso è calcolato come differenza tra l'importo versato per il periodo tributario di riferimento ed il dovuto per il solo periodo di possesso del veicolo, quest'ultimo calcolato in dodicesimi sul dovuto teorico intero del medesimo periodo tributario, fino al mese in cui si è verificato uno degli eventi interruttivi del possesso di cui al comma 1, compreso il mese stesso.

5. È previsto che:

a) nei casi di versamenti effettuati tardivamente, sono considerati comunque dovuti, e, quindi, non rimborsabili, gli importi relativi a sanzioni e interessi calcolati sul totale della tassa dovuta per l'intero periodo tributario all'ultimo giorno utile per il pagamento;

b) nei casi di versamenti insufficienti, sono considerati comunque dovuti e, quindi, non rimborsabili, gli importi relativi a sanzioni e interessi, calcolati sulla differenza tra il dovuto per l'intero periodo tributario e l'importo di tassa versato;

c) nei casi di versamenti omessi, l'attività di accertamento tiene conto della quota di tassa non dovuta in seguito al verificarsi di uno degli eventi interruttivi del possesso di cui al comma 1 e le sanzioni e gli interessi sono calcolati sul totale della tassa dovuta per l'intero periodo tributario all'ultimo giorno utile per il pagamento.

6. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), non è dovuto il rimborso della tassa per i mesi di non possesso se entro la scadenza del periodo



tributario interviene un rientro in possesso del veicolo. Il richiedente deve allegare all'istanza di rimborso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere rientrato in possesso del veicolo entro la scadenza del periodo tributario.

7. Qualora gli eventi interruttivi del possesso di cui al comma 1 si verificano entro il termine di pagamento della tassa automobilistica, comprese eventuali proroghe dei termini, la tassa non è dovuta e, se versata, dà luogo al rimborso totale di quanto versato, purché gli eventi interruttivi siano stati annotati nel Pubblico Registro Automobilistico.

8. Ai rimborsi previsti dal presente articolo si applica il comma 5 dell'art. 7».

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 16 ottobre 2012

DELLAI

(Omissis)

12R0731

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 19 novembre 2012, n. 19.

Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 27 ottobre 2012)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
SERVIZI VOLONTARI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e principi

1. La Provincia autonoma di Bolzano contribuisce, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, alla valorizzazione dei servizi volontari nonché alla promozione delle forme peculiari dell'impegno civile della popolazione provinciale, avvalendosi, per il raggiungimento di questo fine, delle risorse della società civile e del volontariato nonché dei propri servizi in campo sociale, sanitario, culturale, ambientale, educativo e del tempo libero.

2. I servizi volontari di cui alla presente legge sono finalizzati a:

a) valorizzare la cittadinanza attiva, assicurando la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla società tramite l'accesso ai servizi volontari senza distinzione di età, sesso e di appartenenza culturale o religiosa;

b) offrire ai giovani sia nell'espletamento del servizio civile volontario che dei servizi volontari estivi, l'opportunità di rafforzare la loro coscienza sociale e di maturare esperienze e conoscenze utili ad orientarli nei loro percorsi personali e lavorativi, nonché a rafforzare il loro senso di responsabilità per il bene comune della nostra società;

c) offrire alle persone adulte di ogni età le condizioni per mettere a disposizione della comunità le competenze acquisite e le esperienze maturate in cambio di benefici e crediti;

d) promuovere attraverso i servizi volontari progetti ed iniziative finalizzati a soddisfare le necessità e le esigenze della collettività, con particolare riguardo alle fasce più deboli e svantaggiate della società;

e) incentivare settori e azioni innovative quali la cultura della pace e della solidarietà nonché forme alternative di interventi non violenti da promuovere in situazioni di crisi;

f) promuovere lo sviluppo sostenibile della società sia a livello provinciale che globale.

Art. 2.

Volontari e volontarie

1. Ai sensi della presente legge i volontari e le volontarie sono giovani e adulti che svolgono un servizio volontario secondo la presente disciplina senza scopo di lucro diretto e al di fuori del loro percorso professionale.

Art. 3.

Tipologie di intervento

1. Le finalità di cui all'art. 1 vengono realizzate tramite:

a) il servizio civile provinciale volontario prestato da giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni per un periodo massimo di 12 mesi, presso organizzazioni ed enti di diritto pubblico e privato, dietro crediti e benefici di cui all'art. 6, commi 1, 2, 5 e 6, nonché tramite il servizio civile nazionale volontario di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64;

b) il servizio sociale volontario svolto da persone adulte a partire dall'età di 29 anni, per una durata massima di 32 mesi, presso organizzazioni ed enti di diritto pubblico e privato, grazie al quale i volontari e le volontarie conseguono i crediti e i benefici di cui all'art. 6, commi 1, 2, 5 e 6;

c) il servizio volontario estivo prestato da giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni, presso organizzazioni ed enti di diritto pubblico e privato, per un periodo da 6 a 8 settimane, grazie al quale i giovani e le giovani conseguono i crediti e i benefici di cui all'art. 6, commi 1, 2, 4, 5 e 6, con la tutela dei loro diritti.

Art. 4.

Settori di intervento

1. L'impiego dei volontari e delle volontarie non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

2. Il servizio civile provinciale volontario ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), e il servizio sociale volontario ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), possono essere svolti nei seguenti ambiti:

a) assistenza sanitaria e sociale;

b) reinserimento sociale nonché interventi di emergenza;

c) educazione, servizio giovani e promozione culturale;

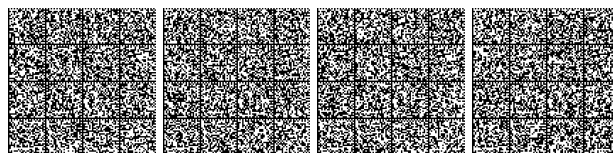
d) tutela del patrimonio ambientale ed artistico;

e) protezione civile;

f) tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;

g) educazione allo sviluppo in provincia di Bolzano;

h) attività del tempo libero e di educazione sportiva.



3. Il servizio volontario estivo, prestato da giovani di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), è limitato ai seguenti ambiti:

- a) assistenza sanitaria e sociale;
- b) educazione allo sviluppo in provincia di Bolzano;
- c) protezione civile;
- d) tutela dell'ambiente.

4. I servizi di cui all'art. 3, comma 1, comprendono attività di progetto e attività pratiche di supporto che, nel caso dei servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e c), sono orientate ad obiettivi di apprendimento e di conoscenza e vengono svolti con l'assistenza di un tutore o una tutrice.

5. Il servizio si svolge nel rispetto dei diritti e delle capacità dei volontari e delle volontarie, dei quali promuove la formazione e l'aprendimento di competenze sociali e professionali.

Art. 5.

Promotori dei servizi volontari

1. Promotori di servizi volontari ai sensi della presente legge sono organizzazioni ed enti privati o pubblici in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non avere scopi di lucro;
- b) avere finalità istituzionali rientranti in uno dei settori di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
- c) disporre di capacità organizzativa e possibilità di impiego proporzionate ai progetti o alle attività previste;
- d) svolgere un'attività continuativa da almeno tre anni;
- e) avere sede in provincia di Bolzano e svolgere l'attività in ambito provinciale.

Art. 6.

Benefici e crediti

1. Ai volontari e alle volontarie sono garantite, in forma gratuita, le prestazioni sanitarie connesse all'espletamento del servizio volontario di cui all'art. 3, comma 1.

2. Salvo quanto previsto dal comma 9, la Giunta provinciale determina, con delibera da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, il rimborso spese mensile a favore dei volontari e delle volontarie impegnati nei servizi di cui all'art. 3, comma 1. Il relativo onere è a carico del fondo provinciale per i servizi volontari di cui all'art. 24. Questi rimborsi spese sono esenti dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), fatto salvo l'obbligo dell'eventuale presentazione della dichiarazione ai fini IRAP.

3. Ai volontari e alle volontarie di cui all'art. 15, comma 2, non spetta alcun rimborso spese ai sensi del comma 2.

4. Il servizio volontario estivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), può essere riconosciuto come tirocinio scolastico.

5. Qualora sussistano i requisiti, i volontari e le volontarie vengono retribuiti con le modalità previste dagli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

6. A tutti i volontari e tutte le volontarie impegnati nei servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), sono inoltre garantite le assicurazioni obbligatorie per la copertura del rischio di infortuni e la responsabilità civile. I relativi oneri sono a carico delle organizzazioni e degli enti presso i quali i volontari e le volontarie prestano servizio.

7. Le esenzioni o le riduzioni sui tributi locali, istituiti dalla Provincia, a favore dei volontari e delle volontarie nonché delle organizzazioni e degli enti presso i quali si svolge il servizio volontario, saranno stabilite con ulteriori leggi provinciali.

8. Ulteriori forme di riconoscimento e benefici saranno determinate con regolamento d'esecuzione.

9. Se il servizio di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), è svolto ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, ai volontari e alle volontarie spetta l'assegno per il servizio civile di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, comprese le eventuali indennità. Non spetta loro il rimborso spese di cui al comma 2.

Art. 7.

Sistema informativo

1. L'amministrazione provinciale predispone un sistema informativo e una banca dati dei progetti e delle attività proposte, allo scopo di promuovere il contatto tra i promotori dei servizi volontari e i volontari e le volontarie.

Art. 8.

Tessera dei servizi volontari

1. I volontari e le volontarie ricevono dall'amministrazione provinciale una tessera di riconoscimento da cui risultano il servizio volontario intrapreso, la relativa durata e il promotore di riferimento. La tessera costituisce titolo giuridico per la fruizione dei crediti, benefici e riconoscimenti previsti.

Capo II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO A LIVELLO PROVINCIALE

Art. 9.

Competenze nel settore del servizio civile volontario

1. La Giunta provinciale esercita, in base alle disposizioni di cui alla presente legge, le funzioni di disciplina, programmazione e vigilanza sul servizio civile provinciale. In particolare la Giunta provvede a:

- a) fissare le condizioni per l'espletamento del servizio;
- b) definire la durata degli interventi;
- c) stabilire ed erogare i rimborsi spese spettanti ai volontari e alle volontarie del servizio civile;
- d) disciplinare i diritti e i doveri dei volontari e delle volontarie del servizio civile;
- e) curare la programmazione annuale delle risorse finanziarie da destinare all'impiego di volontari e volontarie nel servizio civile;
- f) istituire il registro provinciale dei promotori del servizio civile volontario di cui all'art. 11, comma 1;
- g) promuovere la formazione di base dei volontari del servizio civile, definendo nell'ambito della relativa programmazione annuale le materie e gli aspetti fondamentali da sviluppare in tale contesto;
- h) esaminare e approvare i progetti di servizio civile nonché vigilare sugli stessi;
- i) coordinare il sistema informativo e istituire la banca dati.

2. Inoltre, la Provincia esercita nell'ambito del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, le competenze ad essa delegate.

Art. 10.

Promotori del servizio civile volontario

1. Per promotori del servizio civile provinciale si intendono le organizzazioni e gli enti pubblici e privati iscritti nel registro provinciale di cui all'art. 11, comma 1.

Art. 11.

Registro provinciale dei promotori del servizio civile volontario

1. Presso la Ripartizione provinciale Presidenza è istituito il registro provinciale dei promotori del servizio civile volontario.

2. Ai fini dell'iscrizione nel registro provinciale di cui al comma 1, le organizzazioni e gli enti devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 5, comma 1.



Art. 12.

Formazione nel servizio civile volontario

1. Salva la formazione di base, organizzata dalla Provincia, spetta ai promotori del servizio civile l'addestramento specifico dei volontari e delle volontarie; essi si possono avvalere a tal fine del supporto di coordinamenti o forme associative di promotori.

2. I promotori del servizio civile volontario provvedono inoltre, in collaborazione con la Provincia, alla formazione e all'aggiornamento delle persone responsabili del servizio civile all'interno dell'organizzazione o dell'ente stesso.

Art. 13.

Approvazione dei progetti ed interventi

1. La ripartizione provinciale competente approva i progetti di servizio civile volontario presentati dai promotori del servizio civile volontario nei termini e con le modalità indicate nei rispettivi bandi.

2. I volontari e le volontarie del servizio civile volontario devono essere affiancati, all'interno dell'organizzazione o ente promotore, da un tutore o una tutrice nonché da un responsabile o una responsabile per il servizio civile volontario che devono essere indicati nel progetto.

Capo III

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE VOLONTARIO PROVINCIALE

Art. 14.

Competenze nell'ambito del servizio sociale volontario

1. Nell'ambito del servizio sociale volontario la Giunta provinciale esercita, in base alle disposizioni di cui alla presente legge, le funzioni di disciplina, programmazione, approvazione e vigilanza e provvede a:

- a) fissare le condizioni per l'espletamento del servizio sociale volontario;
- b) definire la durata degli interventi;
- c) stabilire ed erogare i rimborsi spese spettanti ai volontari e alle volontarie del servizio sociale;
- d) disciplinare i diritti e i doveri dei volontari e delle volontarie del servizio sociale;
- e) curare la programmazione annuale delle risorse finanziarie da destinare all'impiego dei volontari e delle volontarie del servizio sociale e determinare i settori prioritari annuali per l'impiego dei volontari e delle volontarie;
- f) assegnare i volontari e le volontarie del servizio sociale ai promotori di cui all'art. 16.

Art. 15.

Volontari e volontarie del servizio sociale

1. Possono prestare servizio sociale volontario, le persone che hanno:

- a) un'età non inferiore ai 29 anni;
- b) la residenza stabile in provincia di Bolzano e la cittadinanza italiana oppure di un altro Stato membro dell'Unione europea;
- c) i requisiti per l'espletamento dei servizi richiesti, spettando ai promotori di cui all'art. 16 il compito di verificare di volta in volta la necessaria idoneità.

2. Può prestare, inoltre, il servizio volontario il personale della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata nonché il personale docente stipendiato dalla Provincia. Tale servizio può essere svolto, su istanza del personale, nel corso del biennio antecedente il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età previsto dalla normativa previdenziale. In tal caso è esclusa la possibilità di proroga in servizio dopo il raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo. Le relative modalità e condizioni nonché i relativi doveri sono

determinati, per le parti di rispettiva competenza, dalla presente disciplina nonché dalle disposizioni provinciali in materia di personale.

3. Per il personale di cui al comma 2 è fissato un contingente annuale nel programma di cui all'art. 14, comma 1, lettera e).

Art. 16.

Promotori del servizio sociale volontario

1. Il servizio sociale volontario può essere svolto presso organizzazioni ed enti di diritto privato e pubblico che soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, comma 1.

2. Le organizzazioni ed enti, nell'ambito della loro attività e in base alle relative esigenze e risorse, offrono interventi di durata diversa nei settori di cui all'art. 4, comma 2, per i quali possono candidarsi le persone di cui all'art. 15.

3. Le organizzazioni e gli enti stipulano con i volontari e le volontarie del servizio sociale una convenzione che disciplina i reciproci diritti e doveri.

Art. 17.

Durata del servizio sociale volontario

1. Il periodo massimo di impiego di volontari o volontarie presso organizzazioni ed enti del servizio sociale non può superare il limite di 32 mesi.

2. Nei settori di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), è consentito un ulteriore impiego presso un'altra organizzazione o ente idoneo nel limite massimo di cui al comma 1.

3. Se il servizio è svolto nelle aziende pubbliche di servizi alla persona oppure nelle case di riposo e centri di degenza, non si applicano i limiti temporali di cui ai commi 1 e 2.

Art. 18.

Requisiti necessari per il finanziamento

1. Qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 15, i promotori del servizio sociale volontario possono presentare alla ripartizione provinciale competente richiesta di impiego di un volontario idoneo o una volontaria idonea per il servizio proposto.

2. Il finanziamento avviene in base alla programmazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e), nonché dei criteri per l'assegnazione dei volontari e delle volontarie del servizio sociale.

Capo IV

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO VOLONTARIO ESTIVO PER I GIOVANI

Art. 19.

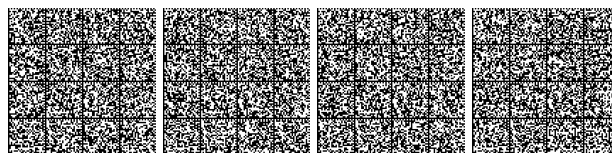
Volontari e volontarie del servizio volontario estivo

1. Possono prestare servizio volontario estivo ai sensi della presente legge, i giovani e le giovani di età compresa fra i 15 e i 19 anni, che frequentano in provincia di Bolzano una scuola secondaria di primo grado, una scuola secondaria di secondo grado o una scuola di formazione professionale di qualsiasi tipo e forma giuridica.

Art. 20.

Candidature

1. Le scuole superiori e le scuole professionali informano i propri studenti e studentesse sui servizi estivi offerti dai promotori di cui all'art. 21, che presentano alle scuole stesse la propria offerta di attività estive entro il 30 aprile di ogni anno.



2. L'offerta deve contenere una descrizione completa dell'ambito d'impiego e delle attività collegate al servizio estivo.

3. Oltre alle informazioni fornite dalle scuole i giovani e le giovani sono informati, anche attraverso l'apposita pagina internet della Provincia, in merito alle attività proposte dai promotori.

4. Gli studenti e le studentesse presentano direttamente ai promotori la propria domanda di impiego per l'ambito prescelto.

Art. 21.

Promotori del servizio volontario estivo per giovani

1. Per promotori del servizio volontario estivo si intendono le organizzazioni e gli enti privati e pubblici che rispondono ai requisiti di cui all'art. 5, comma 1, e che comunicano annualmente, nei termini di cui all'art. 20, comma 1, la propria disponibilità ad impiegare dei giovani durante il periodo estivo e si impegnano ad informare il competente ufficio provinciale e le scuole superiori e professionali circa i posti disponibili e gli ambiti d'impiego.

2. Spetta ai promotori coordinare, assistere e preparare tecnicamente i giovani e le giovani per il relativo impiego. I giovani e le giovani sono affiancati da un tutore o una tutrice che li assiste durante il loro periodo di servizio.

3. I promotori stipulano con i singoli giovani una convenzione che disciplina i rispettivi diritti e doveri.

4. Nell'espletamento dei servizi all'interno dei singoli ambiti di impiego vanno rispettati soprattutto i diritti dei giovani e delle giovani e considerati prioritariamente il loro bene e l'accrescimento delle loro competenze.

Art. 22.

Rimborso spese

1. A conclusione del servizio volontario i giovani e le giovani ricevono un rimborso spese, il cui importo è stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 6, comma 2.

2. L'importo è erogato ai giovani e alle giovani dal promotore e viene rimborsato dalla Provincia.

Art. 23.

Competenze nel settore del volontariato estivo per giovani

1. Nell'ambito del volontariato estivo per giovani la Giunta provinciale esercita le funzioni di programmazione, approvazione e vigilanza. A tal fine essa definisce:

a) l'ammontare del rimborso spese spettante ai giovani e alle giovani a conclusione del servizio prestato;

b) il numero massimo di posti che possono essere approvati annualmente per il servizio volontario estivo;

c) le condizioni del servizio dei giovani e delle giovani.

Capo V

FONDO PROVINCIALE

Art. 24.

Fondo provinciale per i servizi volontari

1. La Provincia istituisce il fondo provinciale per i servizi volontari nel quale confluiscono le risorse destinate al servizio civile provinciale volontario, al servizio sociale volontario e al servizio volontario estivo.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Regolamento d'esecuzione

1. Con regolamento d'esecuzione vengono disciplinati i seguenti aspetti:

a) i criteri per l'approvazione delle richieste di assegnazione di volontari e volontarie al servizio sociale;

b) i diritti e gli obblighi dei volontari e delle volontarie del servizio sociale;

c) le forme di riconoscimento e benefici a favore dei volontari e delle volontarie del servizio sociale;

d) la disciplina dei servizi volontari estivi per giovani, in specie gli obblighi e i diritti dei promotori nonché dei giovani e delle giovani;

e) i benefici nonché i riconoscimenti del servizio volontario estivo;

f) le modalità per l'iscrizione nel registro provinciale di cui all'art. 11, comma 1;

g) i criteri per l'approvazione dei progetti del servizio civile volontario;

h) gli ulteriori benefici previsti per i volontari e le volontarie del servizio civile;

i) le modalità per il monitoraggio e il controllo dei servizi volontari nonché delle convenzioni di cui alla presente legge;

j) le ispezioni nonché le sanzioni in caso di mancata osservanza delle norme della presente legge.

Art. 26.

Abrogazione

1. La legge provinciale 19 ottobre 2004, n. 7, e successive modifiche, è abrogata.

TITOLO II

MODIFICHE DI LEGGI PROVINCIALI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PERSONE

Art. 27.

Modifica della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, recante «Promozione dell'attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà».

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:

“2. Il personale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata, nonché il personale docente stipendiato dalla Provincia può essere impiegato nel corso del biennio antecedente il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, previsti dalla vigente normativa previdenziale, nelle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a e), nonché comma 2. In tal caso è esclusa la possibilità di proroga in servizio dopo il raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo.

3. La Giunta provinciale fissa annualmente il limite massimo delle unità di personale che può avvalersi della facoltà di cui al comma 1. Le relative condizioni, obblighi e modalità sono determinati sia dalle disposizioni provinciali riguardanti il personale sia dalla Giunta provinciale ai sensi della presente legge.

4. La collocazione e l'assegnazione del personale avviene, su esplicita richiesta degli interessati, tramite le Ripartizioni provinciali Personale e Presidenza. All'uopo la Provincia può stipulare conven-



zioni con organizzazioni locali, nazionali ed internazionali operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo. Ai fini dell'assegnazione del personale è necessario il consenso del direttore dell'unità organizzativa di appartenenza. La valutazione dell'idoneità dei singoli candidati è di pertinenza dell'organizzazione presso la quale verrà svolto il servizio. Requisito necessario per l'accesso al servizio è il possesso di una adeguata formazione per l'impiego e per la collaborazione ai progetti. I relativi corsi sono proposti dall'organizzazione.

5. L'impiego del personale di cui al comma 2 può avvenire anche nell'ambito dei progetti e programmi di cooperazione allo sviluppo promossi dalla Provincia.

6. I rimborsi spese riconosciuti per la missione sono determinati dalla Giunta provinciale e sono a carico delle spese generali per il personale della Provincia. La stipulazione di un'assicurazione per la copertura della responsabilità civile e del rischio d'infortunio è a carico dell'organizzazione.»

Art. 28.

Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, recante «Riforma dell'ordinamento del personale della Provincia»

1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, è aggiunta la seguente lettera:

«g) distacco del personale avente i requisiti fissati dalle leggi provinciali di settore presso enti pubblici o privati per prestare servizio sociale volontario e per svolgere attività nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, compresa la disciplina dei rispettivi rapporti e contratti di lavoro.»

Art. 29.

Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante «Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano».

1. I commi 1 e 3 dell'art. 4 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«1. La Direzione generale provvede agli adempimenti riguardanti le questioni organizzative inter-dipartimentali, al coordinamento generale dell'azione amministrativa provinciale e ai rapporti con la Corte dei Conti. Alle dipendenze della Direzione generale sono collocate le Ripartizioni Presidenza ed Avvocatura della Provincia nonché Europa, e altre ripartizioni che potranno essere individuate con il decreto di cui all'art. 5, comma 2. Nell'assolvere le funzioni di rappresentanza e difesa in giudizio l'Avvocatura della Provincia è posta alle dipendenze funzionali del Presidente della Giunta provinciale.

3. Il Direttore generale esercita le funzioni di Segretario della Giunta provinciale e provvede al rogito dei contratti nei quali l'amministrazione provinciale è parte e all'autentica delle scritture private e degli atti unilaterali nell'interesse dell'Amministrazione provinciale stessa. Esercita, inoltre, le funzioni di direttore di dipartimento nei confronti delle ripartizioni di cui al comma 1 e di direttore di ripartizione nei confronti degli uffici o delle aree eventualmente costituite nell'ambito della Direzione generale.»

2. I punti 2 e 8 dell'allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono soppressi. Le funzioni ivi individuate sono riorganizzate nell'ambito della Direzione generale.

Art. 30.

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dal Titolo I della presente legge si provvede con lo stanziamento di spesa già disposto in bilancio sull'unità previsionale di base 09130 a carico dell'esercizio 2012 e autorizzato per gli interventi di cui alla legge provinciale abrogata dall'art. 26.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal Titolo II della presente legge si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sull'unità previsionale di base 02100 a carico dell'esercizio 2012.

3. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 19 novembre 2012

DURNWALDER

12R0735

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 novembre 2012, n. 41.

Modifiche al regolamento «Area Scuole di musica tedesche».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 27 novembre 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1555 del 22 ottobre 2012;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica della denominazione

1. La rubrica del decreto del Presidente della Provincia 1° ottobre 2012, n. 33, è così sostituita: «Area Scuole di Musica Tedesche e Ladine».

Art. 2.

Allegato

1. L'allegato A) al presente decreto viene allegata come allegato B) al decreto del Presidente della Provincia 1° ottobre 2012, n. 33.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 novembre 2012

DURNWALDER

(Omissis).

12R0736



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2012, n. 11.

Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà intellettuale, psicologica e morale dell'individuo.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 6 giugno 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Friuli Venezia Giulia persegue, sostiene e tutela i diritti della persona e la piena libertà intellettuale, psicologica e morale dell'individuo.

2. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali promuove la realizzazione di progetti di sostegno del cittadino contro ogni forma di manipolazione e controllo nella vita di relazione della persona, prevenendo e contrastando l'induzione alla dipendenza tramite comportamenti e tecniche tali da alterare l'autodeterminazione dell'individuo.

3. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali promuove politiche volte a sostenere ed assistere, sotto il profilo educativo, psicologico e legale, le vittime della dipendenza psicologica che rientrano nei casi previsti dalla presente legge.

Art. 2.

Progetti di sostegno per l'individuo

1. I progetti volti ad attuare le finalità della presente legge possono essere presentati da associazioni di volontariato e di utilità sociale, senza fini di lucro, operanti sul territorio regionale almeno da tre anni, e che abbiano maturato competenze ed esperienze specifiche in merito alla prevenzione e al contrasto di forme di induzione alla dipendenza indotta da manipolazione e controllo nella vita di relazione della persona, nonché da comportamenti e tecniche volte ad alterare l'autodeterminazione dell'individuo attuate da singoli, da organizzazioni indipendenti e da gruppi anche apparentemente religiosi.

2. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere l'attivazione di appositi centri di sostegno e di aiuto nei confronti degli utenti presso sportelli a ciò preposti.

Art. 3.

Sportelli per le vittime

1. Gli sportelli istituiti ai sensi dell'art. 2 garantiscono la presenza di personale con adeguate qualifiche ed esperienze professionali, e svolgono le seguenti attività:

a) effettuano colloqui con la vittima e/o con i suoi familiari per l'identificazione delle tecniche e dei comportamenti manipolatori;

b) indicano alla vittima e ai suoi familiari percorsi di aiuto e sostegno nonché soluzioni di uscita da ogni forma di manipolazione e controllo di cui all'art. 1, comma 2;

c) promuovono l'organizzazione di attività di informazione sul territorio volta a prevenire il fenomeno di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 4.

Assistenza psicologica e tutela legale delle vittime

1. Nei casi di necessità, determinati da indisponibilità economica o particolare incapacità a reagire del soggetto vittima di abusi, lo stesso o i suoi familiari, qualora titolati a sensi di legge, possono richiedere il sostegno della Regione per i costi della terapia psicologica e dell'assistenza legale.

2. La richiesta effettuata ai sensi del comma 1 è accettata qualora:

a) vi sia il parere favorevole vincolante di uno degli sportelli di cui all'art. 3;

b) il reddito familiare complessivo della vittima di abusi sia inferiore a 30.000 euro lordi moltiplicati per ciascuno dei componenti del nucleo, ovvero la vittima sia minorenne.

Art. 5.

Regolamento di attuazione

1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti:

a) i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, con particolare riguardo alle qualifiche e ai requisiti minimi di esperienza del personale e delle associazioni;

b) i criteri e le modalità di concessione dei contributi per gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 3, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4210 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione «Contributi per progetti di sostegno contro forme di manipolazione e controllo nella vita di relazione».

2. Per le finalità previste dall'art. 4, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4211 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione «Contributi per l'assistenza psicologica e la tutela legale delle vittime di abusi psicologici e morali».

3. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1 e 2 per complessivi 40.000 euro per l'anno 2012 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 7.1.1.1131 e dal capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

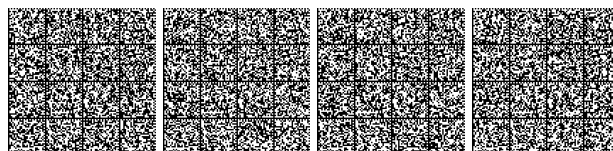
La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare con legge della Regione.

Data a Trieste, addì 31 maggio 2012

TONDO

(Omissis).

12R0434



LEGGE REGIONALE 31 maggio 2012, n. 12.

Disciplina della portualità di competenza regionale.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 6 giugno 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi generali e finalità

1. La presente legge, ai sensi dell' art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonché in attuazione del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2009, e in armonia con gli obiettivi strategici della Comunità europea, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Porto di Monfalcone e di Porto Nogaro, in base ai seguenti principi:

- a) separazione tra attività di amministrazione, di regolazione e attività d'impresa;
- b) trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;
- c) libertà d'impresa e libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi;
- d) tutela dell'efficienza del mercato portuale e dell'utenza, dei servizi generali e delle operazioni portuali;
- e) promozione dei servizi marittimi e portuali e dello sviluppo portuale in generale, in armonia con il sistema delle infrastrutture di trasporto e della logistica;
- f) semplificazione delle procedure e contenimento della tempistica nel rilascio delle autorizzazioni e concessioni.

2. La Regione esercita l'attività di regolazione sui Porti di Monfalcone e di Porto Nogaro nell'ottica primaria di favorire la realizzazione delle infrastrutture e lo svolgimento dei servizi funzionali all'organizzazione di una piattaforma logistica regionale che consideri i porti esistenti nel territorio della Regione, le aree retroportuali e intermodali, anche in relazione ai corridoi di traffico transnazionali promossi dall'Unione europea. La Regione riconosce l'interesse strategico dei Porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro, ne sostiene lo sviluppo nel rispetto delle competenze dello Stato mediante opportune forme di cooperazione, anche con proprie risorse, tenuto conto delle caratteristiche e delle necessità di ciascuno dei porti, nonché in considerazione del loro ruolo per l'accesso ai corridoi europei.

Art. 2.

Attribuzioni della Regione

1. Fatte salve le funzioni mantenute in capo allo Stato, in relazione alle esigenze di unitarietà, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 111/2004, la Regione esercita le funzioni pianificatorie, programmatiche e amministrative per l'organizzazione e il funzionamento del Porto di Monfalcone e di Porto Nogaro, secondo le modalità indicate ai commi 2 e 3.

2. Alla Giunta regionale sono attribuite le scelte di politica portuale da assumere con la partecipazione più ampia delle istituzioni e degli enti locali. La Giunta regionale, in particolare:

- a) promuove lo sviluppo del sistema portuale regionale, in un'ottica di cooperazione sinergica tra porti, retroporti, logistica dei trasporti, mediante strumenti di pianificazione territoriale dei porti, di indirizzo per la gestione delle aree di interesse portuale, di programmazione delle infrastrutture e di coordinamento delle risorse finanziarie;
- b) programma gli investimenti con lo scopo di favorire l'integrazione dei sistemi di trasporto e lo sviluppo della piattaforma logistica regionale a sostegno delle attività portuali;
- c) favorisce lo sviluppo delle reti di comunicazione di interesse europeo e le loro interrelazioni con le infrastrutture portuali, retroportuali e la piattaforma logistica regionale;
- d) promuove forme di cooperazione tra i porti del nord Adriatico per il potenziamento dell'offerta e la migliore integrazione tra porti e reti infrastrutturali e logistiche;
- e) fornisce, nel rispetto dei principi fondamentali concordati nell'intesa di cui all'art. 11, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 111/2004, atti di indirizzo per la redazione del Piano regolatore portuale e del Piano operativo triennale.

3. Alla Direzione centrale competente in materia di portualità regionale spettano le funzioni amministrative non attribuite alla Giunta regionale. Tale Direzione centrale, in particolare:

- a) elabora il Piano regolatore portuale;
 - b) predispone il Piano operativo triennale di cui al successivo art. 7;
 - c) provvede alla realizzazione di nuove infrastrutture funzionali all'attività portuale, nonché alla relativa manutenzione;
 - d) realizza, in sostituzione dello Stato, le opere di grande infrastrutturazione del Porto di Monfalcone, qualora la Regione vi partecipi finanziariamente, in tutto o in parte;
 - e) affida la fornitura dei servizi di interesse generale all'utenza indifferenziata;
 - f) assicura la navigabilità dell'ambito portuale provvedendo al mantenimento dei fondali;
 - g) autorizza lo svolgimento delle attività commerciali e industriali, delle operazioni e dei servizi portuali, nonché la temporanea sosta di merci e materiali;
 - h) rilascia le concessioni per l'utilizzo dei beni demaniali nell'ambito portuale.
4. Nelle materie di propria competenza all'Amministrazione regionale sono attribuiti poteri di vigilanza, regolamentazione e ordinanza.

Art. 3.

Attribuzioni del Comune

1. Per le finalità della presente legge il Comune:

- a) partecipa alle scelte di politica portuale di cui all'art. 2, comma 1, mediante proposte e pareri da sottoporre alla Giunta regionale;
- b) esprime l'intesa sul progetto del Piano regolatore portuale e relative varianti, come previsto all'art. 6;
- c) interviene ai lavori del Comitato consultivo di cui all'art. 8.



Art. 4.

Intesa con lo Stato

1. Ai fini della formulazione dell'intesa prevista dall'art. 11, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 111/2004 per la pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi nel Porto di rilevanza nazionale di Monfalcone, la Regione assicura, nell'ambito delle proprie competenze, il rispetto dei seguenti indirizzi:

a) partecipazione dell'Autorità marittima e degli organi tecnici dello Stato al processo di formazione del Piano regolatore portuale;

b) condivisione del programma di realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione, come definite all'art. 5, comma 9, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), e successive modificazioni;

c) partecipazione finanziaria regionale o assunzione integrale degli oneri finanziari per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione, in caso di indisponibilità di risorse dello Stato.

Capo II

AMBITO PORTUALE E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 5.

Ambito portuale

1. L'ambito portuale è delimitato dal Piano regolatore portuale, che individua la destinazione funzionale delle aree e definisce l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica, alle infrastrutture stradali, ferroviarie e della logistica.

2. Sono considerati ambito portuale gli specchi acquei, anche esterni alle difese foranee, interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali.

3. Possono essere incluse nell'ambito portuale anche aree non appartenenti al demanio marittimo, purché funzionali all'esercizio delle attività portuali. La regolazione dell'uso delle aree private, nel rispetto della destinazione indicata dal Piano regolatore del porto, è definita prioritariamente mediante accordi con i soggetti proprietari delle aree e degli impianti non demaniali. In caso di mancato accordo la Regione stabilisce la disciplina per l'utilizzo delle aree private con provvedimento amministrativo.

Art. 6.

Piano regolatore portuale

1. La formazione del Piano regolatore portuale e delle sue varianti avviene in conformità alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e alle successive norme interne di recepimento.

2. Il progetto di Piano regolatore portuale è predisposto sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 2.

3. Il Piano regolatore portuale è costituito da:

a) una relazione illustrativa che descrive gli obiettivi e le scelte operate e i criteri seguiti nella pianificazione delle aree portuali;

b) rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuni, al fine di descrivere l'assetto territoriale, nonché per assicurare una chiara e univoca interpretazione dei contenuti, delle norme e delle procedure; per le rappresentazioni possono essere utilizzate tecnologie informatiche;

c) la definizione dei tempi di attuazione, con la descrizione sommaria delle opere e attrezzature previste e dei relativi elementi di costo;

d) le norme di attuazione del Piano.

4. Il Piano regolatore portuale è predisposto d'intesa con il Comune nel cui territorio si sviluppa l'ambito portuale, e, per i fini della sicurezza della navigazione e dei servizi tecnico nautici, con l'Autorità Marittima, sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 8, ed è approvato in via preliminare dalla Giunta regionale. Dopo l'approvazione preliminare, copia del Piano è depositata presso gli uffici della Direzione centrale competente e l'avviso di deposito è contestualmente pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli Venezia Giulia e all'albo pretorio del Comune territorialmente competente per consentire a chiunque ne abbia interesse la presentazione di opposizioni e osservazioni entro i venti giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso.

5. Il Piano regolatore portuale, eventualmente modificato in accoglimento delle opposizioni e delle osservazioni pervenute, è approvato in via definitiva dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

6. Il Piano regolatore portuale di Monfalcone, come approvato in via preliminare, è sottoposto altresì al parere dell'organo tecnico statale individuato nell'intesa di cui all'art. 11, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 111/2004, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, il parere è reso dalla struttura regionale competente in materia di infrastrutture portuali.

7. Le previsioni del Piano regolatore portuale si armonizzano con le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e non possono con queste contrastare. Qualora si rilevi contrasto la Regione promuove l'armonizzazione indicando le opportune modifiche. L'armonizzazione del Piano regolatore portuale è prioritariamente promossa nell'ambito di apposita conferenza di pianificazione indetta dalla Regione, mediante intesa fra tutti gli enti titolari di potestà pianificatoria nell'ambito territorialmente interessato, ovvero mediante accordo di programma, ai sensi della normativa regionale.

8. Il Piano regolatore portuale è attuato sulla base di un programma triennale aggiornato annualmente. La programmazione delle opere di grande infrastrutturazione nel Porto di Monfalcone è sottoposta al parere dell'organo tecnico statale individuato dall'intesa di cui all'art. 11, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 111/2004, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, il parere è reso dalla struttura regionale competente in materia di infrastrutture portuali.

9. La procedura di cui al presente articolo si applica anche alle varianti al Piano regolatore portuale.

10. Alla pianificazione e programmazione di cui ai commi precedenti sono assoggettate tutte le aree ricomprese nell'ambito portuale, incluse quelle private.

Art. 7.

Piano operativo triennale

1. Il Piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, definisce le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ivi compresi i criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni demaniali.

2. Il Piano operativo triennale è redatto sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 2 e sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 8, ed è approvato dal Presidente della Regione.



Capo III

FUNZIONI CONSULTIVE E DI SUPPORTO ALLA REGIONE

Art. 8.

Comitato consultivo

1. È istituito per ciascun porto un Comitato consultivo, composto dall'Assessore regionale competente per materia che lo presiede con facoltà di delega, dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia, da un rappresentante designato, rispettivamente, dalla Provincia, dal Comune, dagli operatori portuali, dalle imprese industriali, dai prestatori di servizi di interesse generale, dai lavoratori delle imprese operanti nel porto ai sensi dell'art. 11 e dalle organizzazioni sindacali, nonché, per il porto di Monfalcone, dall'Azienda speciale per il Porto di Monfalcone e dal Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone e, per Porto Nogaro, dal Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno. Ai lavori del Comitato è invitata l'Autorità Marittima che partecipa con diritto di voto.

2. Il Comitato ha funzioni consultive in ordine alla formazione del Piano regolatore portuale e del Piano operativo triennale, nonché in ordine ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni e in ordine all'organizzazione del lavoro nel porto. Il Comitato è inoltre sentito in merito ad altre questioni di interesse generale.

3. Dalla partecipazione e dal funzionamento del Comitato consultivo non derivano oneri a carico del bilancio della Regione.

4. Il Comitato adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attività, che disciplini, tra l'altro, le modalità di convocazione, la validità delle sedute e delle deliberazioni e la forma della verbalizzazione.

Art. 9.

Collaborazioni istituzionali

1. Al fine di assicurare il più elevato grado di efficacia nello svolgimento dei propri compiti l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

a) stipulare con i soggetti pubblici operanti negli ambiti portuali accordi che prevedano l'impiego delle professionalità di settore ivi presenti, nonché l'espletamento di prestazioni di servizio a supporto della Regione;

b) delegare all'Azienda speciale per il Porto di Monfalcone, al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone e al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno compiti coerenti con gli scopi istituzionali dei medesimi soggetti.

Capo IV

ATTIVITÀ PORTUALI

Art. 10.

Attività d'impresa

1. L'Amministrazione regionale autorizza lo svolgimento delle attività commerciali e industriali, delle operazioni e dei servizi portuali, nonché la temporanea sosta di merci e materiali e affida la fornitura dei servizi di interesse generale.

Art. 11.

Autorizzazioni per operazioni e servizi portuali

1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, individuati con provvedimento del Direttore centrale competente, sentito il Comitato consultivo.

2. Il Servizio regionale competente disciplina e vigila sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, nonché sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa.

3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione, rilasciata previa verifica della corrispondenza delle attività di impresa al Piano operativo triennale, nonché del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione.

4. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 è disposto nel rispetto del provvedimento di cui al comma 1 che determina:

a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo, assistito da idonee garanzie anche fideiussorie, volto all'incremento dei traffici e della produttività del porto, nonché la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;

b) i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione, alla decadenza e alla revoca dell'atto autorizzativo, nonché ai relativi controlli;

c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata e alla specificità dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare;

d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un corrispettivo e di un'idonea cauzione; tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.

5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonché ogni successiva variazione.

6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa. L'Amministrazione regionale verifica con cadenza almeno annuale il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo.

7. L'Amministrazione regionale determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3 in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore.

Art. 12.

Concessioni

1. L'Amministrazione regionale, fatta salva la necessità di riservare nell'ambito portuale spazi operativi per lo svolgimento delle operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie, può concedere ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività d'impresa o alla fornitura di servizi di interesse generale aventi rilevanza economica l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di aree demaniali e banchine mediante procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza.

2. L'Amministrazione regionale procede, di norma, mediante avviso da pubblicarsi per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia e sull'Albo pretorio del Comune, con cui informa dell'intendimento di affidare in concessione un'area demaniale marittima invitando i candidati a presentare entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a novanta giorni la propria miglior offerta, nel rispetto delle strategie indicate nel Piano operativo triennale.



3. La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, oltre ai requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11, deve anche documentare:

- a) un programma di attività coerente con le finalità e gli spazi messi a disposizione;
- b) l'idoneità tecnico-professionale, soddisfatta dalla presenza delle professionalità richieste per l'espletamento delle attività correlate alla concessione, attestate dall'elenco di attività precedentemente svolte, pertinenti a quelle oggetto della concessione;
- c) l'idoneità organizzativa, soddisfatta dall'adeguatezza dell'organico e/o di attrezzature tecniche, materiali e strumentali;
- d) l'idoneità economico-finanziaria, soddisfatta da idonee dichiarazioni bancarie, e/o bilanci o estratti di bilanci, e/o fatturato globale o fatturato relativo alle attività similari a quelle della concessione.

4. Nel caso di più domande, è preferito, con provvedimento motivato, il richiedente che offra migliori garanzie circa la rispondenza dei programmi di attività dell'impresa alle caratteristiche e ai programmi di sviluppo del porto stabiliti dal Piano operativo triennale.

5. L'atto di concessione, tra l'altro:

- a) determina la durata, i poteri di vigilanza e controllo, le modalità di eventuale cessione degli impianti a nuovo concessionario;
- b) indica le modalità di calcolo, di rivalutazione e di versamento del relativo canone;
- c) può prevedere la realizzazione di opere portuali, anche di grande infrastrutturazione, a carico del concessionario e fissa le relative garanzie.

6. L'Amministrazione regionale effettua accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività.

7. Nell'ipotesi in cui pervenga istanza autonoma di concessione, questa viene pubblicata per estratto sul *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli Venezia Giulia e sull'Albo pretorio del Comune, con l'invito a chi ne abbia interesse a presentare entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a novanta giorni osservazioni e opposizioni o eventuali istanze concorrenti. Sono irricevibili le istanze non compatibili con i vincoli di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale vigenti.

8. Con il provvedimento di cui all'art. 11, comma 4, sono determinati altresì, anche in considerazione delle politiche tariffarie nazionali e internazionali influenti sul traffico dell'Alto Adriatico, i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata e alla specificità della concessione demaniale marittima, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare; in particolare, nel caso in cui, ai sensi del comma 5, lettera c), sia a esclusivo carico del concessionario la realizzazione di opere portuali, anche di grande infrastrutturazione, ovvero di strutture di difficile rimozione, il limite minimo, limitatamente alla zona interessata dalle opere, è ridotto, rispettivamente, del 50 per cento e del 25 per cento. Qualora ricorrano entrambe le ipotesi, la riduzione complessiva del canone non può comunque superare il 50 per cento.

9. È fatta salva l'utilizzazione gratuita degli immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali.

10. È fatta, altresì, salva l'utilizzazione gratuita delle aree demaniali da parte di soggetti pubblici, qualora l'occupazione delle medesime si renda necessaria per realizzare lavori o interventi di interesse pubblico.

Art. 13.

Partenariato pubblico/privato - finanza di progetto

1. L'Amministrazione regionale può stipulare convenzioni che, utilizzando lo strumento della concessione demaniale marittima di cui agli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione, attuino modelli di partenariato pubblico/privato o di finanza di progetto al fine di consentire la realizzazione di opere e/o infrastrutture non altrimenti conseguibile. Tali convenzioni, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 20 marzo

2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), individuano le modalità di esercizio della concessione anche in deroga alla disciplina in materia di uso dei beni pubblici.

2. Il procedimento di selezione delle imprese che chiedono di realizzare e di gestire economicamente le infrastrutture portuali con l'apporto di capitale privato avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- a) compatibilità con i principi e le disposizioni dell'Unione europea;
- b) approvazione tecnica del progetto, anche ai fini di quanto previsto al comma 3;
- c) adozione delle procedure in materia di appalti per l'esecuzione di opere pubbliche;
- d) acquisizione dell'opera realizzata al demanio marittimo alla scadenza della concessione senza alcun indennizzo per il concessionario.

3. Al fine di consentire il recupero degli investimenti effettuati, il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, può dare in locazione, con contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 1571 del codice civile, l'opera realizzata a imprese in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 11, verso corrispettivo di un canone non inferiore a quello stabilito per fattispecie analoghe.

4. L'Amministrazione regionale disciplina i rapporti con i soggetti pubblici o privati proprietari di aree e impianti, di cui all'art. 5, comma 3, assicurando:

- a) l'erogazione dei servizi di interesse generale all'utenza indifferenziata;
- b) l'applicazione di tariffe coerenti con il regime tariffario applicato nell'ambito portuale;
- c) la partecipazione dei precitati soggetti agli oneri generali gestionali del porto.

Art. 14.

Approvazione dei progetti

1. I progetti sono soggetti alla disciplina regionale in materia di lavori pubblici di competenza della Regione.

2. Per le opere di grande infrastrutturazione da realizzarsi nell'ambito portuale del porto di Monfalcone, il progetto è sottoposto al parere dell'organo tecnico statale individuato nell'intesa di cui all'art. 11, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 111/2004, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere è reso dalla struttura regionale competente in materia di infrastrutture portuali.

3. L'approvazione dei progetti costituisce, ove necessario, variante al Piano regolatore portuale, subordinatamente, in caso di contrasto con le previsioni urbanistiche del piano regolatore generale comunale, all'espletamento favorevole delle procedure di cui all'art. 6, comma 7.

Art. 15.

Risorse per lo sviluppo della portualità

1. Sono destinate allo sviluppo della portualità regionale le entrate a titolo di:

- a) canoni di concessione di beni del demanio marittimo e del mare territoriale compresi nell'ambito portuale;
- b) canoni per le autorizzazioni per operazioni e servizi portuali;
- c) proventi derivanti dalla fornitura dei servizi di interesse generale;
- d) finanziamenti finalizzati dallo Stato per le attività svolte nel settore portuale e delle infrastrutture;



e) finanziamenti dell'Unione europea, nonché di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per la realizzazione di progetti specifici nell'ambito delle materie di competenza;

f) contributi e sovvenzioni della Regione, di enti pubblici, di associazioni e di privati;

g) ogni altro gettito previsto da leggi o accordi;

h) lasciti e donazioni.

2. Le entrate derivanti dai canoni e dai proventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono destinate a sostenere le spese per la gestione del Porto di Monfalcone e di Porto Nogaro.

Capo V

NORME FINALI

Art. 16.

Norme transitorie e finali

1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono vigenti fino alla scadenza prevista dal titolo e i relativi canoni, fermo restando l'adeguamento annuale in base agli indici Istat, sono introitati dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 111/2004.

2. Nelle more della definizione dell'intesa con lo Stato di cui all'art. 4, ai fini dell'acquisizione del parere dell'organo tecnico statale, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, assicura la partecipazione al procedimento da parte della competente Direzione generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

3. Nell'ambito dei porti di Monfalcone e di Porto Nogaro si applicano le disposizioni della legge 84/1994, e successive modificazioni, non incompatibili con la presente legge.

4. Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni ai sensi, rispettivamente, dell'art. 16 e dell'art. 18 della legge 84/1994, e successive modificazioni, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definite nel rispetto delle disposizioni nazionali.

Art. 17.

Norme finanziarie

1. Le entrate derivanti dai canoni e dai proventi di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b) e c), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.1.104 e sul capitolo 1865 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione «Proventi derivanti dai canoni di concessione di beni del demanio marittimo e del mare territoriale compresi nell'ambito portuale, nonché dalle autorizzazioni per operazioni e servizi portuali e dai proventi derivanti dalla fornitura dei servizi di interesse generale» e vengono iscritte nell'esercizio successivo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per le finalità previste dal medesimo art. 15, comma 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 31 maggio 2012

TONDO

(Omissis).

12R0435

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2012, n. 41.

Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio Senza Confini r.l.".

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 86 del 19 ottobre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto, in conformità agli articoli 18 e 61 dello Statuto e all'articolo 15 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 «Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea», promuove la cooperazione territoriale e sostiene il perseguimento di strategie congiunte di azione, anche attraverso forme stabili di collaborazione, al fine di rafforzare i legami economici, sociali e culturali e favorire l'integrazione e la coesione tra i territori.

Art. 2.

Costituzione del GECT

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione del Veneto partecipa alla costituzione, quale componente fondatore insieme alla Regione Friuli-Venezia Giulia e al Land Carinzia, del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale a responsabilità limitata denominato «Euregio Senza Confini r.l.», di seguito GECT, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), di seguito Regolamento, e nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008» attuativi del Regolamento.

2. Il GECT persegue i seguenti obiettivi:

a) rafforzare i legami economici, sociali e culturali tra le rispettive popolazioni;

b) contribuire allo sviluppo dei rispettivi territori, mediante specifiche azioni di cooperazione nei seguenti settori:

- 1) risorse energetiche e ambientali, gestione dei rifiuti;
- 2) trasporti, infrastrutture e logistica;
- 3) cultura, sport, istruzione e alta formazione;
- 4) ambito socio-sanitario;
- 5) protezione civile;
- 6) scienza, ricerca, innovazione e tecnologia;
- 7) agricoltura;
- 8) turismo;
- 9) attività produttive;
- 10) infrastrutture di comunicazione;
- 11) lavoro, formazione professionale e commercio;

c) favorire una maggiore concertazione nella partecipazione comune ai programmi di cooperazione territoriale europea e agli altri programmi tematici dell'Unione europea;



d) rappresentare gli interessi del GECT presso le istituzioni comunitarie e nazionali;

e) attuare altre azioni specifiche di cooperazione territoriale negli ambiti di cooperazione comune, che si avvalgano o meno di un contributo finanziario comunitario.

3. Il GECT ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è retto da una convenzione e da uno statuto, approvati dai componenti, che ne disciplinano l'organizzazione e il funzionamento secondo le disposizioni del Regolamento e degli articoli 46, 47 e 48 della legge n. 88 del 2009.

4. Il GECT ha sede legale in Italia ed è disciplinato dal diritto italiano.

Art. 3.

Partecipazione della Regione al GECT

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione della Regione al GECT, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 46, 47 e 48 della legge n. 88 del 2009.

2. La Giunta regionale provvede alle nomine e alle designazioni di competenza della Regione negli organi del GECT, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale.

3. La Giunta regionale riferisce periodicamente al Consiglio regionale sulle iniziative intraprese e da intraprendere in relazione all'attuazione della presente legge.

4. In attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 nell'ambito della sessione annuale europea il Consiglio regionale esamina gli atti programmatori del GECT definendo eventuali indirizzi.

Art. 4.

Conferimento iniziale e contributi annuali

1. All'atto della costituzione del GECT la Regione, in qualità di componente fondatore, contribuisce con un conferimento di € 100.000,00 alla costituzione del fondo di dotazione iniziale del GECT di ammontare pari a complessivi € 300.000,00.

2. La Regione partecipa alle spese per il funzionamento e per il finanziamento delle attività del GECT con il versamento di quote annuali di partecipazione determinate con le modalità stabilite nella convenzione e nello statuto.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, quantificati in € 100.000,00 per l'esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0234 «Azioni a sostegno delle relazioni economiche, sociali e culturali a carattere internazionale» del bilancio di previsione 2012.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, quantificati in € 30.000,00 per l'esercizio 2012 si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0234 «Azioni a sostegno delle relazioni economiche, sociali e culturali a carattere internazionale» del bilancio di previsione 2012.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 ottobre 2012

ZAIA

(Omissis).

12R0733

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2012, n. 42.

Interpretazione autentica degli articoli 8, 10 e 12 e novellazione dell'articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto".

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione del Veneto* n. 90 del 2 novembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Interpretazione autentica dell'art. 8 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 «Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto» e successive modificazioni.

1. L'art. 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 «Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto» si interpreta nel senso che la nuova struttura di vendita, in cui si riuniscono medie e/o grandi strutture preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell'ambito dello stesso comune, di medesima titolarità al momento della presentazione della domanda, è ubicata in un luogo diverso dalle strutture oggetto di concentrazione.

Art. 2.

Interpretazione autentica dell'art. 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 «Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto» e successive modificazioni.

1. L'art. 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e successive modificazioni si interpreta nel senso che:

a) agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita ubicate all'interno dei parchi commerciali oggetto di ricognizione ai sensi del comma 7 dell'art. 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

b) le modifiche della ripartizione interna della superficie di vendita dei parchi commerciali, richieste nei limiti della superficie di vendita complessiva del parco commerciale, non sono assoggettate agli obiettivi di sviluppo della programmazione regionale di cui all'allegato B alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e successive modificazioni.



Art. 3.

Interpretazione autentica dell'art. 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 «Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto» e successive modificazioni.

1. L'art. 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e successive modificazioni si interpreta nel senso che il rilascio dell'autorizzazione commerciale relativa all'outlet è consentito anche a favore dei soggetti che operano in nome e per conto dell'azienda produttiva.

Art. 4.

Novellazione dell'art. 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 «Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto» e successive modificazioni

1. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e successive modificazioni è inserito il seguente comma:

«1-bis. La verifica in ordine alla qualificazione giuridica dei soggetti interessati è effettuata dal comune competente ai fini del rilascio dell'autorizzazione commerciale.».

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti amministrativi aventi ad oggetto l'autorizzazione commerciale relativa alle fattispecie di cui agli articoli 1, 2 e 3, attivati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, sono riesaminati ad istanza di parte tenuto conto degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 ottobre 2012

ZAIA

(Omissis).

12R0734

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2012, n. 8.

Modifica della legge regionale 25 ottobre 2000, n. 29 «Disciplina del referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 116 del 6 luglio 2012)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 29/2000

1. L'art. 13 della legge regionale n. 29/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - 1. Al fine di determinare l'ammontare del cinquantesimo degli elettori, necessario agli effetti della presentazione della richiesta di *referendum* di cui all'art. 4, e delle relative firme da raccogliere, la Direzione generale dell'Assemblea prende a riferimento il numero degli elettori quale accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione dell'Assemblea legislativa in carica.».

Art. 2.

Disposizione finale

1. I riferimenti alla Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare contenuti nella legge regionale n. 29/2000 sono aggiornati con i riferimenti alla Consulta di garanzia statutaria istituita con la legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 luglio 2012

ERRANI

12R0433

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 27 settembre 2012, n. 14.

Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria - Parti I e II (Serie generale) n. 43 del 3 ottobre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione riconosce il ruolo delle persone anziane nella comunità sociale e ne promuove la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale favorendo la costruzione di percorsi per l'autonomia e il benessere nell'ambito dei propri e abituali contesti di vita; valorizza altresì le esperienze formative, cognitive, professionali ed umane accumulate dalle persone anziane nel corso della vita, nonché il loro patrimonio di relazioni personali.

2. La Regione promuove e valorizza l'invecchiamento attivo sostenendo politiche a favore delle persone anziane riconoscendone il ruolo attivo nella società attraverso un impegno utile e gratificante capace di renderle protagoniste del proprio futuro.

3. La Regione contrasta i fenomeni di esclusione e di discriminazione sostenendo azioni che garantiscono un invecchiamento sano e dignitoso e rimuovono gli ostacoli ad una piena inclusione sociale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, per persone anziane si intendono coloro che hanno compiuto sessantacinque anni di età.

2. Ai fini della presente legge, per invecchiamento attivo si intende il processo volto ad ottimizzare le opportunità concernenti la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della vita.



Art. 3.

Programmazione degli interventi

1. La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione di interventi coordinati a favore delle persone anziane, negli ambiti della protezione e promozione sociale, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dell'impegno civile, del volontariato in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale, dello sport e tempo libero per il mantenimento del benessere durante l'invecchiamento, anche attraverso il confronto e la partecipazione con le forze sociali e del terzo settore.

2. La programmazione regionale degli interventi di cui al comma 1 è inserita nel Piano sociale regionale di cui all'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) e si attua anche mediante gli accordi di cui agli articoli 12 e 17 della stessa legge regionale n. 26/2009.

3. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo affinché, attraverso la programmazione regionale di settore, si definiscano le azioni per l'applicazione della presente legge.

Art. 4.

Formazione permanente

1. La Regione promuove la partecipazione delle persone anziane a processi educativi, alle attività ricreative e alla formazione lungo tutto l'arco della vita, rendendole così protagoniste del proprio futuro. La Regione, in particolare:

a) incentiva la mutua formazione inter e intra generazionale tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere;

b) sostiene le attività delle università della terza età, comunque denominate;

c) valorizza le esperienze professionali acquisite e le metodologie didattiche, nonché il ruolo attivo delle persone anziane nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali.

2. La Regione per le azioni di cui al comma 1 può promuovere e sostenere protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo, per tramandare alle giovani generazioni i mestieri, i talenti e le esperienze.

3. La Regione sostiene azioni volte a rendere le persone anziane capaci di affrontare le problematiche e le criticità connesse alla modernità e, in particolare, percorsi formativi finalizzati a:

a) progettare un invecchiamento attivo, con particolare attenzione ai temi dell'impegno civile e della cittadinanza attiva;

b) ridurre il divario nell'accesso reale alle tecnologie - digital divide e la disparità nell'acquisizione di risorse e conoscenze della rete informatica, nonché delle capacità necessarie a partecipare alla società dell'informazione;

c) promuovere stili di consumo intelligenti ed ecocompatibili e gestire efficacemente il risparmio;

d) perseguire la sicurezza stradale e domestica;

e) facilitare la comprensione del tempo presente in tutti i suoi aspetti attraverso la proposta di occasioni e strumenti di approfondimento culturale su diversi temi, fra i quali quelli sociali, economici, storici, culturali ed artistici.

Art. 5.

Prevenzione e benessere

1. La Regione, al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, promuove azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento della persona anziana, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica. A tal fine può promuovere protocolli operativi tra enti locali territoriali, aziende sanitarie locali e associazioni di volontariato e di promozione sociale.

2. La Regione promuove, inoltre, politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali. A tale scopo, la Regione sostiene, in un'ottica intergenerazionale e interculturale, la diffusione sul territorio di centri sociali e di spazi e di luoghi di incontro, socializzazione e partecipazione.

3. Per il benessere della persona anziana e per contrastare la solitudine sono favoriti gli strumenti di prossimità e di socialità, nonché gli strumenti che garantiscono e facilitano l'acquisizione di informazioni sui servizi presenti nel territorio regionale, nonché sugli interventi e sulle azioni sociali promossi.

Art. 6.

Cultura e tempo libero

1. La Regione, riconoscendo il ruolo centrale degli enti locali territoriali e del terzo settore, favorisce la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, ricreative e sportive, anche per sviluppare relazioni solidali, positive e continuative tra le persone e senso di appartenenza alla comunità.

Art. 7.

Impegno e volontariato civile

1. La Regione, al fine di valorizzare l'impiego delle persone anziane in attività socialmente utili ne favorisce la partecipazione alla vita della comunità locale, anche attraverso l'impegno civile nel volontariato e nell'associazionismo o in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale.

2. Il volontariato civile delle persone anziane costituisce una forma di promozione dell'invecchiamento attivo attraverso la realizzazione di progetti sociali, utili alla comunità.

3. I progetti sociali di cui al comma 2 possono essere promossi dagli enti locali territoriali e sono realizzati dai soggetti del terzo settore. Tali progetti, sono inseriti nella programmazione sociale territoriale.

4. Alle persone anziane che operano nei progetti di cui al comma 2 può essere riconosciuto, per il tramite delle associazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui alla legge regionale n. 15 del 25 maggio 1994 (Disciplina del volontariato), o delle associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale di cui alla legge regionale n. 22 del 16 novembre 2004 (Norme sull'associazionismo di promozione sociale), un rimborso per le spese sostenute, nonché crediti sociali fruibili in servizi regolati dagli enti locali territoriali promotori dei progetti.

5. La Regione sostiene progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e soggetti del terzo settore tesi a sviluppare il volontariato civile degli anziani.

Art. 8.

Azioni dell'impegno civile

1. L'impegno civile delle persone anziane si realizza, in particolare, attraverso le seguenti azioni:

a) accompagnamento con mezzi pubblici per l'accesso a prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie;

b) supporto nei percorsi formativi di collegamento fra la scuola e il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali;

c) attività ausiliari di vigilanza presso scuole e mense;

d) sorveglianza durante mostre e manifestazioni giovanili;

e) animazione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche, mostre, sale di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali sportivi, ricreativi e culturali;

f) conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico;

g) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;



- h) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani e disabili a supporto degli operatori dei servizi sociali;
- i) assistenza sociale e culturale negli ospedali e nelle carceri;
- l) attività di prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze;
- m) interventi di carattere ecologico, stagionale o straordinario, nel territorio umbro;
- n) campagne e progetti di solidarietà sociale.

Art. 9.

Gestione di terreno comunale

1. I comuni possono affidare a persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attività di giardinaggio, orticoltura e in generale la cura dell'ambiente naturale.
2. I soggetti interessati all'affidamento di cui al comma 1 si impegnano a gestire gratuitamente terreni comunali nel rispetto delle regole stabilite dal comune competente per territorio. I comuni stabiliscono, inoltre, le modalità e i criteri per l'affidamento della gestione di terreno pubblico.
3. I comuni possono revocare l'affidamento di cui al comma 1 per sopravvenute esigenze pubbliche. I comuni, inoltre, possono revocare l'affidamento, con adeguato preavviso, se l'assegnatario non rispetta le regole stabilite dal comune stesso.

Art. 10.

Nuove tecnologie

1. La Regione, al fine di consentire una fruizione più immediata e una maggiore diffusione dei servizi offerti alle persone anziane, sostiene la diffusione e l'implementazione di strumenti tecnologicamente avanzati, quali card informatizzate, portali telematici e piattaforme tecnologiche.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove la stipula di accordi e convenzioni con gli enti locali territoriali e con i soggetti del terzo settore tesi ad agevolare, anche economicamente, l'utilizzo degli strumenti di cui al comma 1.

Art. 11.

Piano operativo

1. La Giunta regionale approva ogni anno, d'intesa con le Zone sociali di cui all'art. 18 della legge regionale n. 26/2009 dopo l'approvazione della legge finanziaria regionale, un piano operativo che integri le diverse politiche e risorse regionali relative agli interventi e ai servizi previsti dalla presente legge e che tenga conto sia di quelli aventi rilevanza regionale sia di quelli a rilevanza territoriale, al fine di coordinare e armonizzare le diverse azioni.
2. Il piano operativo di cui al comma 1 viene approvato previo confronto con le istituzioni, le forze sociali e il terzo settore.

Art. 12.

Clausola valutativa

1. Con cadenza annuale, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e in particolare sugli interventi ricompresi nel piano operativo di cui all'art. 11.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 della presente legge è autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di € 250.000,00 in termini di competenza e cassa con imputazione all'unità previsionale di base 13.1.014 del bilancio di previsione 2012 «Interventi socio-assistenziali» (capitolo 2898 n.i.).

2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si provvede con contestuale riduzione, di pari importo, dello stanziamento dell'unità previsionale di base 13.1.005 «Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali» (capitolo 2884).

3. Per gli anni 2013 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 27 settembre 2012

MARINI

(Omissis).

12R0740

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2012, n. 51.

Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 10.01.2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012) in applicazione dell'art. 17, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 58 del 7 novembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

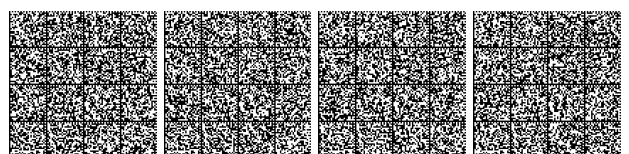
Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 10.01.2012 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo" - Legge Finanziaria Regionale 2012

1. Il comma 1 dell'art. 1 (Rifinanziamento di leggi regionali) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)), limitatamente al rifinanziamento della L.R. n. 72 del 28.04.2000 (Rifinanziamento della L.R. 21.06.1996, n. 39: Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo "Doman"), è sospeso sino alla conclusione del piano di rientro.

2. Il comma 2 dell'art. 42 (Modifiche alla legge regionale 6/2011) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, è sospeso sino alla conclusione del piano di rientro.

3. L'art. 44 (Costo massimo delle prestazioni) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, è sospeso sino alla conclusione del piano di rientro.

4. L'art. 46 (Disposizioni in materia sanitaria) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, è sospeso sino alla conclusione del piano di rientro.



Art. 2.

Urgenza

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino ufficiale* della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 29 Ottobre 2012

CHIODI

12R0724

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2012, n. 24.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2012, ai sensi della legge regionale n. 4/2002, articolo 33. Modifica all'articolo 61 della legge regionale n. 4/2002.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 25 del 26 ottobre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni al bilancio 2012

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise) al bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2012 sono introdotte le variazioni di competenza e di cassa di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Variazioni allo stato di previsione delle entrate

1. Allo stato di previsione delle entrate di competenza e di cassa del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2012 sono apportate le variazioni specificate nella tabella "A" allegata alla presente legge.

Art. 3.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa di competenza e di cassa del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2012 sono apportate le variazioni specificate nella tabella "B" allegata alla presente legge.

Art. 4.

Aggiornamento dei residui attivi e passivi

1. Ai sensi della legge regionale n. 4/ 2002, ed in particolare dell'articolo 33, comma 2, lettera a), l'ammontare dei residui attivi e l'ammontare dei residui passivi iscritti nel bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2012 è aggiornato alle risultanze scaturenti dal rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2011.

2. Per effetto di quanto disposto al comma 1, al conto dei residui del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012 sono apportate le variazioni specificate nella allegata tabella "A" per i residui attivi e nella allegata tabella "B" per i residui passivi.

Art. 5.

Avanzo di amministrazione

1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 4/2002, all'avanzo presunto di amministrazione, già iscritto nell'attivo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 in euro 224.655.368,21, viene iscritta la maggiore somma di euro 42.136.917,25, restando determinato in euro 266.792.285,46 l'avanzo accertato al 31 dicembre 2011.

Art. 6.

Giacenza di cassa

1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 4/2002, alla giacenza presunta di cassa, già iscritta nell'attivo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 in euro 61.512.000,00, viene iscritta la minore somma pari ad euro 15.170.420,14, restando determinato in euro 46.341.579,86 il fondo di cassa accertato al 31 dicembre 2011.

Art. 7.

Variazione al bilancio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, comma 3, della legge regionale n. 4/2002 la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, mediante provvedimenti amministrativi, variazioni compensative al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto, ovvero ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse, qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Art. 8.

Sostituzione della tabella n. 3 allegata al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012

1. La tabella n. 3 di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 2012 n. 3 (Bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2012. Bilancio pluriennale 2012/2014) è parzialmente modificata e sostituita dalla tabella n. 3 allegata alla presente legge.

Art. 9.

Sostituzione della tabella n. 7 allegata al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012

1. Per effetto delle variazioni di cui all'articolo 3, la tabella n. 7 di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 3/2012 è parzialmente modificata e sostituita dalla tabella n. 7 allegata alla presente legge.



Art. 10.

Sostituzione della rubrica del capitolo n. 36704 della UPB n. 322

1. La Giunta regionale è autorizzata a sostituire, nella ripartizione in capitoli delle UPB di cui allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012, la rubrica del capitolo n. 36704 della UPB n. 322 con la seguente: "Acquisizione dell'intera partecipazione al capitale della società Korai Srl, detenuta dall'Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso (articolo 4, comma 2 della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3 - DGR n. 422 del 27 giugno 2012)".

Art. 11.

Contributo regionale in favore della popolazione dell'Emilia Romagna vittima del sisma del 2012

1. La Giunta regionale è autorizzata, nell'ambito delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione per gli Obiettivi di Servizio attribuite alla Regione Molise, pari a euro 16.848.776,00, a disporre, per il tramite del Ministero dello Sviluppo economico, la devoluzione in favore della Regione Emilia-Romagna, di un contributo di solidarietà, pari ad € 848.776,00, da destinare ad investimenti per gli edifici scolastici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012. Tale contributo è aggiuntivo rispetto a quello assentito dalla Regione nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 6 giugno 2012 e deliberato dal CIPE nella seduta dell'11 luglio 2012.

Art. 12.

Modifiche all'articolo 61 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4

1. Il comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale n. 4/2002 è sostituito dal seguente: "2. I residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi".

2. Il comma 3 dell'articolo 61 della legge regionale n. 4/2002 è sostituito dal seguente: "3. Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tal caso il periodo di conservazione è protratto di un anno.".

3. Le modifiche di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014.

Art. 13.

Abrogazioni

1. La legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, in materia di segreterie particolari) è abrogata.

Art. 14.

Fondo nazionale per il finanziamento del trasporto pubblico locale

1. Dal 2012, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed in conseguenza dell'unitarietà del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, sono da considerare unificate per destinazione ed utilizzabilità le risorse iscritte nei capitoli di uscita del bilancio di previsione regionale per le diverse forme di trasporto pubblico.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 19 ottobre 2012

IORIO

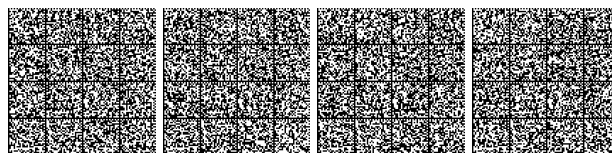
(Omissis)

12R0715

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2012-GUG-050) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





MODALITÀ PER LA VENDITA

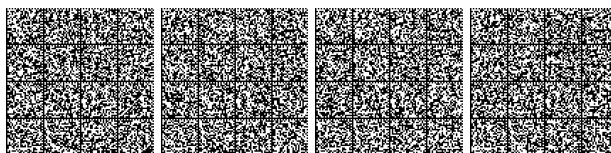
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione ed i dati di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 128,06)*	- annuale	€ 300,00
(di cui spese di spedizione € 73,81)*	- semestrale	€ 165,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,73)*	- annuale	€ 86,00
(di cui spese di spedizione € 20,77)*	- semestrale	€ 55,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.









* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 1 2 2 9 *

€ 2,00

